

N. 553/06 RG TRD
N. 10160/06 RG NR
N. 1817/06 RG GIP

TRIBUNALE DEL RIESAME
Cancelleria
Ordinanza dep. 17/06
del 29 MAR 2006
Il Cancelliere



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione undicesima penale
in funzione di giudice del riesame

Il Tribunale composto dai magistrati

Dott.	Enrico Tranfa	Presidente relatore
Dott.	Guido Piffer	Giudice
Dott.	Tomaso E. Epidendio	Giudice

riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti trasmessi dall' Autorità procedente e sentite le parti comparse, sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 25.3.2006, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di riesame di misura coercitiva promosso dall'avv. Mirko Mazzali del foro di Milano, difensore di fiducia di

_____ a, nata a _____ il _____
detenuto nella Casa Circondariale di S. Vittore

MOTIVI

Con atto depositato il 16.3.2006, il difensore ha chiesto il riesame dell' ordinanza pronunciata il 15.3.2006 dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano, con la quale è stata applicata a _____ a la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati:

1) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 1° e 2° comma, 110, 112 nr. 1, 419, 423 c.p., 4 l. 895/67, perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (concorso materiale e morale), in concorso formale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche al fine di commettere il delitto di violenza a pubblici ufficiali indicato nella presente imputazione:

- essendo stata organizzata ed autorizzata da tempo dall'autorità di P.S. una manifestazione

politica nazionale del "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuta tenere in Milano, dalle 15,00 alle 19,00, con partenza da Piazza Oberdan a Piazza S. Babila;

- avendo loro, facenti parte di un gruppo di estrazione politica avversa, organizzato una conferenza stampa in Piazza Lima, anche con l'intenzione di occupare poi Piazza Oberdan, destinata al legittimo raduno dei manifestanti di destra;
- essendo stato organizzato un servizio di ordine pubblico, composto da vario personale delle Forze dell'Ordine, schieratosi tra Piazza Lima e Piazza Oberdan, al precipuo scopo di impedire il contatto tra le due fazioni avverse;

portavano con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe-carta imbottite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari, e commettevano plurimi fatti di devastazione e di incendio. In particolare:

- utilizzavano l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi davano alle fiamme;
- incendiavano le autovetture parcheggiate nella via;
- distruggevano le vetrine di diversi esercizi commerciali lungo la pubblica via;
- appiccavano le fiamme ad un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale ("AN Point"), in civico 8 di Corso Buenos Aires,
- impedivano con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di consentire e di fatto consentendo la conseguente propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, causando gravi pericoli per la sicurezza pubblica;

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello indicato al capo seguente.

Con l'aggravante consistita nell'aver partecipato al reato più di cinque persone.

In Milano, in data 11 marzo 2006.

2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 336, 339 c.p., perché, in concorso fra loro (concorso materiale e morale), mediante le condotte e con le modalità indicate nel precedente capo d'imputazione, usavano violenza nei confronti degli agenti e degli ufficiali di P.G. in servizio di ordine pubblico, pubblici ufficiali, per costringerli ad interrompere quel servizio ed omettere dunque atti conformi ai loro doveri: impedire che il corteo non autorizzato, di cui facevano parte anche gli indagati, giungesse a contatto fisico con l'altro gruppo politico, "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuto radunare lecitamente in Piazza Oberdan in Milano, a partire dalle ore 15,00.

Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone riunite, con armi e travisate.

In Milano, in data 11 marzo 2006.

Con i motivi dedotti all'udienza odierna, il difensore, non contestando la configurabilità nei fatti dei delitti di devastazione ed incendio, ha negato la partecipazione del reo ai fatti, sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale. Ha inoltre dedotto al più ravvisabilità nella condotta dell'indagato del concorso anomalo. Quanto alle esigenze cautelari, ha negato la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove ed ha infine richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con remissione in libertà del ricorrente. In subordine ha chiesto la sostituzione degli arresti domiciliari alla custodia in carcere.

L'impugnazione è infondata.

Nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del ricorrente e delle altre persone con lui tratte in arrestato, sulla base di quanto emergente dalla comunicazione della notizia di reato della Questura di Milano - Digos, dalle relazioni ed annotazioni di servizio a corredo, dai verbali di arresto, dai verbali di sequestro di materiale vario, dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti e da quanto dichiarato dagli arrestati,

così il Gip presso il Tribunale di Milano ha ricostruito i fatti nei quali risulta coinvolto la attuale ricorrente.

Nella giornata dell'11 marzo 2006 gruppi appartenenti al cd. "antagonismo" avevano organizzato una manifestazione non autorizzata per **impedire la manifestazione**, regolarmente **autorizzata**, e prevista per le ore 15.00 in Piazza Oberdan di Milano, del movimento politico "**Movimento Sociale Fiamma-Tricolore**".

In vista di tale manifestazione le Autorità di Polizia avevano avviato una attività di monitoraggio, volta a prevenire atti di violenza o di turbamento dell'ordine pubblico, anche seguendo le comunicazioni scambiate **via internet**, per il tramite dei siti "**indymedia**" da gruppi noti come appartenenti all'area dell' antagonismo. Nel corso di tale attività, si apprendeva che gli appartenenti a tale area, anche nel corso di un'assemblea svoltasi in data 1° marzo presso il centro sociale "Pergola Tribe", alla quale avevano partecipato attivisti dei centri sociali O.R.S.O., Transiti, Panetteria Occupata, Villa Litta, avevano programmato una **contromanifestazione per le ore 12.00** dell' 11 marzo proprio nella **Piazza Oberdan**, con il dichiarato lo scopo di **impedire lo svolgimento** della manifestazione del "Movimento Sociale Fiamma Tricolore" già regolarmente autorizzata.

Nel corso di servizi di appostamento predisposti a fini preventivi, agenti ed ufficiali di P.G., constatavano che già nelle prime ore della mattinata dell' 11 marzo un elevato numero di persone confluiva nei luoghi di ritrovo degli appartenenti ai centri sociali Transiti, Pergola Tribe ed O.R.S.O.. Poco dopo, dai locali di tali centri, venivano viste uscire numerose persone, nella quasi totalità con il **volto travisato** da sciarpe, felpe o caschi, le quali portavano con sé **zaini voluminosi ed oggetti offensivi** e difensivi vari, quali bastoni, aste e scudi manufatti.

Verso le ore **12.00**, tali gruppi erano notati confluire, anche per vie diverse ma procedendo in **modo coordinato**, verso **corso Buenos Aires**, e poi dirigersi in Piazzale Lima che era poco dopo raggiunta da circa **300 manifestanti**.

Già in Corso Buenos Aires un primo **grave atto di violenza** veniva attuato da un gruppo di manifestanti che circondavano una **autovettura dei Carabinieri**, in sosta lungo la strada, e ne danneggiavano, a colpi di bastone, il lunotto posteriore.

Le successive fasi degli avvenimenti venivano così ricostruiti nell'ordinanza impugnata: "il gruppo, giunto all'angolo con viale Tunisia, allorché si era venuto a trovare a circa cento metri dagli appartenenti alle Forze dell' Ordine, che si erano schierati in piazza Oberdan angolo corso Buenos Aires al fine di evitare che potessero occupare la piazza, compatto si era fermato, lasciando che avanzasse soltanto una più ristretta composizione di **circa cento persone** per giungere fino a via Palazzi. I componenti di tale più contenuto gruppo di persone, dopo aver riversato sulla sede stradale numerose masserizie prelevate prevalentemente dall'arredo urbano, creando di fatto una specie di **barricata**, venivano osservati nell'atto di darsi a lanciare ogni genere di **oggetti contundenti**, oltre ad alcuni **artefizi esplodenti** di notevole potenza del genere "**bomba carta**", tutti rivolti verso le Forze dell'Ordine schierate. Al contempo le persone di tale gruppo finivano con il versare su tutti gli oggetti elevati a mo' di **barricata liquido infiammabile**, dando ad essi subito fuoco a tutto.

Nel contesto di tale lancio di oggetti dal gruppo di cui sopra venivano esplosi anche alcuni **razzi ad altezza uomo**, uno dei quali finiva con il colpire un **carabiniere**, posizionato nelle file del cordone formato dai CC. ad alcuni metri dal primo contingente che era formato da personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato: per effetto della esplosione lo scudo sorretto dal militare andava completamente in frantumi, riuscendo però a contenere i danni fisici per il militare.

Il lancio di oggetti vari da parte dei manifestanti proseguiva anche con l'utilizzo di fionde.

Al contempo i manifestanti provvedevano a spostare in mezzo alla sede stradale alcune autovetture che si trovavano parcheggiate, alle quali davano fuoco.

Il fuoco veniva appiccato anche ad un ciclomotore parcheggiato nei pressi dell'edicola attigua alla via Spallanzani, che veniva, a sua volta, raggiunta dalle fiamme.

Il gruppo dei giovani venivano osservati anche darsi ad atti di devastazione e di completa distruzione di un punto elettorale della formazione politica "Alleanza Nazionale" ubicato all'intersezione con la via Melzo, che veniva dato alle fiamme; atti di devastazione finivano con il riguardare anche il ristorante Mc Donald's sito all'angolo di via Tunisia; parimenti atti di distruzione finivano con il riguardare diversi altri negozi ed autovetture.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, agli ordini del Dirigente del servizio di Ordine Pubblico, si determinavano nel senso del lancio di alcuni lacrimogeni, manovra che sortiva un temporaneo arretramento del gruppo dei rivoltosi, che però riprendevano ad avanzare alcuni minuti dopo.

Si veniva a creare una situazione caratterizzata dalla presenza di fiamme e di denso fumo, che scaturiva da una barricata e dalle automobili date alle fiamme, oltre al perdurare di un continuo e fitto lancio di oggetti, tra i quali una bottiglia molotov e diversi ordigni con all'interno chiodi e bulloni, situazione che costringeva gli appartenenti alle Forze dell'ordine ad arretrare dopo un iniziale tentativo di disperdere i manifestanti.

Un nuovo e più deciso intervento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine consentiva di separare il compatto schieramento dei manifestanti, che si vedevano così costretti ad arretrare velocemente."

Mentre un gruppo di manifestanti si rifugiava al n. _____ es, dove veniva bloccato e tratto in arresto dai Carabinieri, altri partecipanti agli scontri ed agli atti di violenza fuggivano. Alcuni di essi venivano tuttavia raggiunti da agenti della Polizia di Stato ed arrestati.

Nell'immediatezza degli arresti, agenti della DIGOS della Questura di Milano, rinvenivano e sequestravano nel cortile d _____ s, 10 bastoni di varia lunghezza (una mazza recava la scritta "Destroy Fascism") 6 caschi di colore nero recanti varie scritte e simboli politici, 1 coltello, 1 tirapugni in metallo, 2 passamontagna, mentre nel tratto di Corso Buenos Aires interessata dalle violenze venivano rinvenuti e sequestrati tra altre cose (magliette, guanti, giacca a vento con cappuccio, mascherine antismog, bombolette di vernice spray) 6 caschi, 2 torce di segnalazione, 9 bastoni, 1 mazza di legno, 2 tubi di plastica, 9 scudi, 2 secchi di plastica contenenti circa venti sassi ciascuno, 8 zaini di cui 2 contenenti sassi, 1 contenente una fune, 1 tanica contenente 5 litri di liquido infiammabile, 1 residuo di artificio esplodente, 16 artifici esplodenti, marca "Mefisto Manna".

Ancora nel cortile del n. _____, nel quale erano state bloccate circa venti persone, i Carabinieri rinvenivano e sequestravano, tra capi di abbigliamento, foulard e cappelli, un manico di accetta; un bastone di legno; un manico di scopa; un tubo metallico con impugnatura; numerose pietre; una borsa con un chilogrammo circa di chiodi da carpentiere da cm. 1,3; quattro scudi in plastica o legno, due paia di guanti; dieci accendini; quattro moschettoni; due "mephisto" per nascondere il viso.

Nel contesto di fatti così ricostruiti, si colloca, nell'ordinanza impugnata, l'arresto di [redacted] a, bloccata da agenti della Polizia di Stato, unitamente [redacted] a, innanzi ad un bar tra via Spallanzani e via Omboni, mentre cercava di disfarsi di un manico d'ascia di circa 60 cm.

Si rileva ancora nell'ordinanza impugnata come i fatti nella loro completezza si siano caratterizzati per essere stati costituiti da un complesso di atti coordinati, attuati in sequenza da gruppi di persone datesi all'esecuzione di "incendi di autovetture, incendi di motorini, ammasso di masserizie ovvero di suppellettili per l'arredo urbano al centro di una strada cittadina in modo da frapporre una barriera rispetto alle Forze di Polizia che tentavano di contrastare l'azione e la stessa prosecuzione della manifestazione". In particolare si osserva come i dati fattuali concreti e rilevanti che fondano la contestazione mossa agli indagati siano costituiti dall'aver essi "portato con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe carta imbottite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari; utilizzato l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi davano alle fiamme; incendiato le autovetture parcheggiate nella via; distrutto le vetrine di diversi esercizi commerciali lungo la pubblica via; appiccato le fiamme ad un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale ("AN Point"), in civico 8 di Corso Buenos Aires; impedito con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di consentire e di fatto consentendo la conseguente propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, causando gravi pericoli per la sicurezza pubblica."

Si conclude infine che "gli atti come posti in essere non abbiano investito singoli, sparuti ed isolati episodi di danneggiamento, ma che i singoli atti, in conformità peraltro a quanto appariva palesemente programmato dagli autori delle condotte, abbiano trasmodato dalla loro rilevanza per i singoli soggetti offesi, nell'ambito di danni di natura patrimoniale, per assumere rilevanza più ampia - e simbolica - nel contesto di una deliberata aggressione all'ordine pubblico, al vivere civile ed alla sicurezza dei cittadini, che ne sono risultati specificamente e gravemente sacrificati".

Tutti i rilievi formulati nell'ordinanza impugnata debbono essere confermati, siccome pertinenti e pienamente conformi a quanto emerge dagli atti, e segnatamente dai rilievi fotografici e dai verbali di sequestro.

Con riguardo alla valutazione oggettiva dei fatti, in sé considerati, va rilevato che la difesa non ha contestato la loro riconducibilità ai reati di devastazione, incendio, porto di materie esplodenti, violenza e resistenza a pp.uu.; riconducibilità che, del resto, risulta evidente, alla luce delle seguenti non controverse circostanze di fatto:

- la programmazione, da parte di gruppi di appartenenti all'area dell'antagonismo, dell'**occupazione della piazza** nella quale doveva svolgersi la manifestazione autorizzata della formazione politica di estrema destra (**quasi tutti gli indagati hanno espressamente affermato di aver perseguito tale scopo**), all'evidente fine di **impedirla** (ciò è stato apertamente riconosciuto da alcuni indagati) tanto che proprio a tal fine il corteo si era mosso con largo anticipo (verso le ore 12) rispetto alla manifestazione che doveva essere impedita (fissata per le ore 15);

- il dichiarato intento di contrastare la manifestazione di estrema destra si accompagnava però alla volontà, non solo di **attrezzarsi adeguatamente** in vista di uno scontro con le Forze di Polizia, ma anche di scatenare una vera e propria **guerriglia urbana** con atti di sistematica devastazione anche di obiettivi altamente "simbolici", intesi come modalità veramente efficace di impedimento della manifestazione autorizzata; si può dire in proposito che i fatti, documentati anche dalle foto in atti, siano in sé eloquenti, innanzitutto perché sono state

devastate un **punto elettorale di Alleanza Nazionale** ed un **ristorante Mc Donald**, ma anche perché i **materiali** dei quali si erano "armati" i manifestanti e da loro poi utilizzati (ed in parte rinvenuti sui luoghi teatri degli scontri) dimostrano una **deliberata programmazione** non solo di atti di resistenza e violenza verso le Forze di Polizia, ma anche di gravissimi fatti di danneggiamento e di incendio con l'uso di bombe carta confezionate anche con chiodi; bulloni; bottiglie incendiarie; pietre; fumogeni; razzi; grandi quantitativi di chiodi anche a tre punte; moschettoni; tuniche con liquido infiammabile; bastoni e mazze di tutti i tipi; il tutto unitamente ad una accurata predisposizione di mezzi di travisamento (sciarpe, cappucci, caschi ecc.);

- la stessa **dinamica dei fatti** (non contestata nemmeno dalla difesa) è poi di per sé eloquente: dopo il "concentramento", il corteo si era mosso compatto lungo corso Buenos Aires in direzione di piazza Oberdan (luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il raduno della formazione di estrema destra) e, come prevedibile, aveva trovato lo sbarramento di Polizia e Carabinieri che avevano impedito di raggiungere piazza Oberdan;

- in breve tempo e con immediatezza, in evidente attuazione di una preventiva programmazione, era stata **elevata una "barricata"**, composta da autovetture rimosse dai posti di sosta, da oggetti di arredo urbano, cassonetti ecc. per contrastare l'intervento di Polizia e Carabinieri e creare, proprio con le **auto bruciate**, una barriera di fuoco e quindi una sorta di "zona franca" preclusa alle Forze di Polizia, nella quale consentire quindi che venissero commessi, con carattere di generalità, ampiezza e rapidità, incendi, atti di vandalismo e di distruzione sistematica di vetrine, del punto elettorale di Alleanza Nazionale e del ristorante Mc Donald;

- la difficoltà con la quale, solo dopo due cariche, i Carabinieri e la Polizia di Stato erano riusciti ad aggirare la "barricata" e finalmente ad arrestare una parte dei facinorosi, alcuni dei quali erano bloccati per strada, mentre tentavano di fuggire dalla zona, ed altri venti circa venivano ritrovati nell'interno del cortile dello stabile n. ... s, ove si erano **asserragliati, seguendo le indicazioni di un individuo che tenendo la porta aperta faceva cenno di entrare velocemente per sottrarsi all'inseguimento**, come avevano modo di constatare le stesse forze di Polizia e veniva poi confermato dalle indicazioni dei testi ... , (che lavoravano in un negozio sito di fronte al civico 15) , (che lavorava all'interno del civico 15), non senza avere prima distrutto una Porche;

- il rinvenimento da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, proprio nel cortile dello stabile n. 15 dell'**armamentario** descritto nei sopra richiamati verbali di sequestro e costituito da strumenti per l'offesa alle persone e da oggetti per il travisamento, e il rinvenimento, da parte degli stessi Carabinieri, solo in seguito ad un più accurato ed approfondito controllo, di parte di **materiale offensivo dello stesso tipo "all'interno di scatole e sacchi neri, accuratamente nascosti"**, a riprova della preordinazione dei fatti e della predisposizione di oggetti e strumenti per la loro commissione.

Ciò posto, in punto di fatto, non par dubbio che nei fatti in contestazione siano ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di devastazione di cui all'art. 419 c.p., pienamente integrati dai **plurimi e sistematici atti di danneggiamento ed incendio**, sia di **beni mobili** che di **beni immobili**, commessi, in unità di contesto, ai danni di **più soggetti passivi**, con lesione dell'ordine pubblico e grave pericolo per la pubblica incolumità, ingeneranti un gravissimo allarme sociale sia per la loro generalità e rapidità di diffusione che per l'essere essi stati commessi in una zona della città densamente abitata e particolarmente frequentata nelle ore di commissione dei fatti da numerose persone, ignare di quanto stava per accadere.

Quanto ai profili di qualificazione giuridica, oltre a quanto già rilevato nell'ordinanza impugnata, è qui sufficiente aggiungere che nella più recente giurisprudenza del S.C. emerge

che il reato di cui all'art. 419 c.p. è stato ravvisato in fatti di plurimi danneggiamenti di gravità ed estensione di gran lunga inferiore a quella dei fatti qui considerati. Si afferma infatti che *"Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)"* (Cass. Sez. 1^a 16.4.2004 Marzano); e ancora: *"Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano lesso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine)"* (Cass. Sez. 1^a 18.3.2001 Mazzotta).

E' inoltre corretta la contestazione del concorrente reato **di incendio** che riguardò la "barricata" approntata dai manifestanti, varie autovetture andate completamente distrutte, nonché il punto elettorale di Alleanza Nazionale, con estensione del fuoco anche all'appartamento sovrastante; il tutto in un contesto urbano caratterizzato da alti edifici, spazi ristretti, presenza di numerosi veicoli facilmente aggredibili dalle fiamme.

Il reato di **violenza e minaccia a p.u.** (art. 336 c.p.) appare pacificamente integrato dalla programmata e collettiva condotta violenta tesa a contrastare l'azione delle Forze di Polizia, come dettagliatamente specificato nel capo di incolpazione. Altrettanto pacifica (e non contestata) è la sussistenza delle aggravanti indicate nell'incolpazione.

Venendo al problema della valutazione degli elementi indicativi del concorso dei **singoli indagati** nei reati in esame, si deve osservare in termini generali che una corretta impostazione del problema deve muovere dalla considerazione delle peculiarità, nel caso di specie, dell'esecuzione dei reati di **devastazione** (ed incendio) e del reato **di violenza a p.u.**: trattasi di reati realizzati da una **azione collettiva**, necessariamente richiedente il coinvolgimento di una **pluralità di soggetti, operanti in modo coordinato, "equipaggiati"** con strumenti di offesa e difesa adeguati a portare la distruzione (anche con l'incendio) di plurimi obiettivi mobili ed immobili ed a fronteggiare le Forze di Polizia, anche con l'uso di materiali esplosivi ed altamente lesivi.

Il **fatto di reato** concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema di **concorso di persone**, è dunque un **fatto complesso**, in relazione al quale non ha senso richiedere la diretta partecipazione di ogni indagato ad ognuno dei singoli episodi di danneggiamento ecc., l'insieme dei quali solamente vale ad integrare le fattispecie di devastazione o di resistenza così come contestati, vale a dire come fatti collettivi.

Se, come nel caso di specie, per contrastare l'azione delle Forze di Polizia i manifestanti formano una "barricata", la incendiano, lanciano oggetti, ecc. non ha senso porsi un problema di concorso nei singoli che compongono tale vicenda criminosa: ben può aversi infatti concorso nel reato quando un soggetto apporta il proprio singolo apporto causale al fatto

complessivamente considerato, con la consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto secondo una divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessità dell'azione criminosa posta in essere; un'azione che esige **anche** la sola presenza di persone che si rifiutano di ottemperare all'ordine si sgombero e di fatto, sorvegliando ed ostacolando l'intervento delle forze dell'ordine, consentono agli altri di impegnarsi più direttamente in specifici atti di danneggiamento e violenza.

E ancora: se un manifestante - come nel caso di specie - resta a "presidiare" una "barricata" che impedisce l'intervento delle forze dell'ordine (o blocca l'accesso dei vigili del fuoco) sapendo che questo è funzionale alla realizzazione di atti di devastazione nella "zona franca" così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione anche se tale singolo manifestante non realizza personalmente alcun danneggiamento.

Quanto ora esposto non fa che ribadire e applicare alle peculiarità del caso di specie il consolidato orientamento giurisprudenziale, che precisa come la fattispecie concorsuale non sia incentrata sul previo concerto tra i concorrenti, bensì sul fatto che ciascuno di essi agisce per una **finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune** (*ex plurimis* Cass. VI 10.7.2003 D'Amico, Rv 227321; Cass. VI 21.3.2003, Salamone, Rv. 225935).

In applicazione dei su esposti principi, è agevole osservare come nel caso di specie si sia in presenza di una vicenda criminosa che fin dall'inizio era stata programmata in **vista della realizzazione di uno scontro con le forze dell'ordine** al fine di poter occupare la piazza Oberdan ed impedire la manifestazione dell'estrema destra, nonché **al fine di portare devastazione e colpire anche obiettivi altamente "simbolici"**: depongono inequivocabilmente in tal senso l'imponente attrezzatura di offesa e difesa della quale era dotato il gruppo, compatto ed agguerrito, anche se numericamente limitato.

Di più: è lo stesso svolgimento dei fatti che per così dire parla da solo, a testimoniare l'esistenza di una **lucida strategia di devastazione**: mentre alcuni dimostranti formavano e presidiavano la "barricata" che impediva l'intervento delle forze di Polizia, altri potevano abbandonarsi indisturbati alla devastazione nella parte retrostante, incendiando, infrangendo vetrine, distruggendo il Mc Donald ed incendiando il punto di Alleanza Nazionale; il tutto approfittando anche di apporti collaterali ulteriori quali il blocco dei mezzi dei vigili del fuoco e di altre autovetture.

Nella verifica del quadro indiziario del concorso dei singoli indagati nei reati in contestazione si dovrà dunque tenere conto degli esposti principi, in forza dei quali appare inconferente, ad esempio, l'affermazione che alcuni degli indagati non risultano essere stati notati compiere personalmente atti di danneggiamento, non dovendosi ricercare - come detto - il collegamento con i singoli e specifici atti costitutivi della complessa fattispecie di devastazione e violenza, ma il collegamento ex art. 110 c.p. con il fatto di reato in contestazione, complessivamente considerato.

Sulla base di tali criteri appare agevole la valutazione della posizione dei singoli indagati e della ricorrente -- in particolare.

Risulta dal verbale di arresto che l'indagata è stata tratta in arresto, assieme al fidanzato, innanzi al bar nel quale i due si erano rifugiati. Alla vista degli agenti, con la fattiva collaborazione della, i, tentava di disfarsi di una mazza di legno di 60 cm. (manico d'ascia) con cui aveva partecipato ai fatti di violenza che si erano appena conclusi.